

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 33 del 27 Novembre 2025

OGGETTO: INIBITA LA NOTIFICA DI AVVISI BONARI E LETTERE DI COMPLIANCE PER IL MESE DI DICEMBRE.

Premessa:

A decorrere **dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre** continuano ad applicarsi le novità introdotte dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n.1 relativamente alla semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari consistenti nella **sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Amministrazione finanziaria.**

Cosa prevede il c.d. Decreto Adempimenti (D. Lgs. n.1/2024):

Ricordiamo che per tutto il **mease di dicembre** l'Agencia delle Entrate **sospenderà l'invio dei seguenti atti:**

- Comunicazioni concernenti gli esiti dei **controlli automatizzati delle dichiarazioni** (art.36-bis del DPR n.600/1973 e art.54-bis del DPR n.633/1972);
- Comunicazioni concernenti gli esiti dei **controlli formali delle dichiarazioni** effettuati ai sensi dell'art.36-ter del DPR n.600/1973;
- Comunicazioni concernenti gli esiti della **liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata** disciplinati dall'art.1, comma 412, della Legge n.311/2004;
- **Lettere di invito** per l'adempimento spontaneo (c.d. "**lettere di compliance**") disciplinate dall'art.1, commi da 634 a 636, della Legge n.190/2014.

Tale sospensione **opera solo qualora non vi siano casi di indifferibilità ed urgenza** tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione. La **Circolare Agenzia Entrate n.9/E/2024** ha esemplificato tali casi che si possono riscontrare qualora vi sia un **pericolo per la riscossione**, quando si tratta dell'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una **notizia di reato ai sensi dell'art.331 del codice di procedura penale**, oppure quando vi sono comunicazioni destinate a **soggetti sottoposti a procedure concorsuali**, ai fini della tempestiva **insinuazione nel passivo**.

ATTENZIONE: A **differenza della sospensione estiva** (prevista dal 1° al 31 agosto) **in cui opera anche la sospensione dei termini** (dal 1° agosto al 4 settembre) **di 30 giorni per pagare le somme e per trasmettere eventuali documenti/informazioni** richieste dall'Agenzia, la **“tregua natalizia” non opera per la scadenza dei pagamenti**, pertanto, per un Avviso Bonario notificato a Ottobre 2025, ad esempio, si dovranno comunque conteggiare i giorni di dicembre per il versamento tempestivo.

Novità del c.d. Decreto “Correttivo” (D. Lgs. n.108/2024):

Si ricorda che per effetto delle previsioni recate dall'art.3, del Decreto Legislativo del 5 agosto 2024 n.108, il termine per procedere al **versamento per la definizione dei controlli automatici e formali - avvisi bonari - è aumentato a 60 giorni** (in luogo dei vecchi 30 giorni).

Le nuove disposizioni sono operative dalle **comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento